



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

XVI SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Presidente

Visto l'articolo 83, commi 5 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Tribunale di Roma n. 5273 in data 20 aprile 2020 con il quale a) sono state prorogate le disposizioni dei precedenti provvedimenti (da ultimo il n. 5055 del 15 aprile 2020) fino all'11 maggio 2020; b) sono state indicate le misure organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo compreso fra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 (allegato 1); c) si è stabilito che per la trattazione delle udienze civili mediante collegamento da remoto e in forma scritta siano osservate le indicazioni operative del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 9 aprile 2020 (allegato n. 2);

Considerato che occorra esclusivamente provvedere in relazione alle parti del citato decreto che rinviano alle determinazioni dei singoli Presidenti di Sezione, dovendosi nel resto fare integrale applicazione delle indicazioni fornite dal capo dell'Ufficio;

All'esito della riunione sezionale eseguita a mezzo videoconferenza in data 21 aprile 2020;

periodo 16 aprile - 11 maggio 2020

Considerato, in particolare, che «Nel periodo 16 aprile - 11 maggio 2020, durante il quale è prorogata la sospensione dei termini processuali per effetto dell'articolo 36 decreto-legge n. 23/2020, in corso di conversione in legge, tutti i magistrati del tribunale ordinario di Roma sono tenuti ad osservare, quanto al settore civile e lavoro, le linee-guida indicare alla lettera A)» e che «l'attività giudiziaria si svolge secondo le indicazioni impartite con decreto del Presidente ff. n. 4300 in data 20 marzo 2020»;

Rilevato che la Presidenza del Tribunale «al fine di contenere per quanto possibile il disagio operativo attuale e le prevedibili difficoltà che si avranno alla ripresa dell'attività giudiziaria dopo il 30 giugno 2020», ha rimesso ai Presidenti di Sezione l'individuazione - fra i procedimenti fissati in udienza nel periodo compreso fra il 16 aprile e l'11 maggio 2020 - delle «tipologie dei procedimenti "la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" adottando un equilibrato criterio di valutazione del parametro della gravità del pregiudizio (ad es. per tali intendendo quelli chiamati per la precisazione delle conclusioni o per la decisione sulle richieste istruttorie delle parti, soprattutto se di risalente iscrizione a ruolo) e invitano i giudici alla loro trattazione previa "dichiarazione di urgenza"»;

Considerato che altri procedimenti sono già stati differiti a data successiva dai giudici della Sezione anteriormente all'adozione del decreto presidenziale concernente i criteri per l'individuazione delle controversie meritevoli della dichiarazione d'urgenza nel periodo 16 aprile - 11 maggio 2020;

Rilevato quindi che nel periodo 16 aprile - 11 maggio 2020 possono essere trattati i giudizi connotati dall'"urgenza" di

provvedere, giusta apposita dichiarazione effettuata o dal Presidente della sezione o dal G.I.;

Rilevato che tutti i giudici della Sezione hanno indicato come prioritaria e praticabile, alla luce delle attuali dotazioni informatiche a disposizione, la trattazione in forma scritta da remoto;

Considerato che la trattazione delle udienze civili in forma scritta, ai sensi dell'articolo 83, comma 7, d.l. n. 18/2020, deve avvenire secondo le indicazioni operative contenute nell'allegato 1 al provvedimento del Presidente del Tribunale del 20 aprile 2020 nonché secondo le indicazioni operative contenute nel protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 8 aprile 2020, di cui all'allegato n. 2 del provvedimento del Presidente del Tribunale;

INVITA

i giudici della Sezione alla trattazione dei procedimenti sopra indicati con la modalità della trattazione scritta o da remoto e previa loro dichiarazione d'urgenza,

periodo 12 maggio - 30 giugno 2020

Considerato che per l'attività giudiziaria già fissata nel periodo 12 maggio - 30 giugno 2020, la trattazione delle udienze civili in forma scritta, ai sensi dell'articolo 83, comma 7, d.l. n. 18/2020 - deve avvenire secondo le indicazioni operative contenute nell'allegato 1 al provvedimento del Presidente del Tribunale del 20 aprile 2020 nonché le indicazioni operative contenute nel protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 8 aprile 2020, di cui all'allegato n. 2 del provvedimento del Presidente del Tribunale;

Rilevato che si ritiene debba darsi precedenza:

a) ai procedimenti iscritti negli anni ante 2016 in quanto «cause di più risalente iscrizione a ruolo e, comunque, cause delle quali è prevista la definizione nel programma di gestione ex articolo 37 decreto-legge n. 98/ 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 / 2011, relativo all'anno 2020» che siano in trattazione in qualunque fase processuale;

b) alle cause in primo grado e in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o che siano già state istruite e che siano chiamate per la precisazione delle conclusioni o per la discussione così confermando l'udienza già stabilita o di indicarne altra al fine di consentire alle parti il deposito informatico del foglio di precisazione delle conclusioni o delle note scritte per la discussione.

c) alle cause in cui vi sia l'esigenza di provvedere ex artt. 648-649 c.p.c.;

d) ai procedimenti cautelari;

e) ai reclami ex art. 669 terdecies c.p.c.

f) in tema di volontaria giurisdizione, ai ricorsi ex art. 2409 c.c., ex art. 2501 sexies c.c., ex art.2473 c.c., ex art. 2485 c.c., ex art.2487 c.c., salvo altri connotati da esigenze di urgenza.

INVITA

i giudici della Sezione all'individuazione dei procedimenti da trattare tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 secondo i parametri sopra indicati e a curare - «con provvedimento adottato esclusivamente in forma telematica e con congruo anticipo rispetto all'udienza fissata», il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 delle cause che non possono essere trattate nel periodo di riferimento utilizzando anche i modelli predisposti dalla Struttura Tecnica per l'Organizzazione, disponibili nella rete intranet del Consiglio Superiore della Magistratura nell'area dedicata all'emergenza COVID-19.

Modalità di trattazione dei procedimenti nel periodo 12 maggio - 30 giugno 2020

Considerato che occorre disciplinare le modalità di trattazione dei procedimenti nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 in osservanza dei criteri già indicati dal Presidente del Tribunale nel citato provvedimento in data 20.4.2020.

Considerato, altresì, la trattazione scritta comporta in questo caso un inevitabile aggravio per le attività di cancelleria che vengono svolte da un ridotto contingente di personale amministrativo in servizio turnario fino al termine della dichiarata emergenza sanitaria - e tanto in ragione della ricezione delle note scritte delle parti e della successiva comunicazione dei provvedimenti adottati dal giudice - per cui è opportuno contenere quanto più possibile il numero degli atti da depositare telematicamente, salvaguardando comunque il contraddittorio fra le parti;

Considerato che per detto periodo di riavvio dell'attività giurisdizionale con le modalità imposte dall'emergenza sanitaria debba privilegiarsi la celebrazione di udienze a trattazione scritta o da remoto, residuando in misura fortemente contenuta, quelle con la presenza in aula delle parti;

Ritenuto che devono essere date indicazioni in ordine al numero di procedimenti che possono essere trattati in ogni singola udienza considerando il rispetto delle modalità di prevenzione del contagio e le limitazioni in ordine alla presenza del personale amministrativo;

DISPONE

che la celebrazione delle udienze avvenga in via prioritaria in forma scritta o, se del caso, da remoto, rimanendo residuale quelle con la trattazione "protetta" (ossia con la presenza fisica delle parti);

che, **nel periodo 12 maggio - 30 giugno 2020**, i giudici vorranno contenere nel numero **da tre a cinque** (salvo eventuali incrementi da disporsi successivamente con distinto decreto) i

procedimenti che potranno essere trattati, da selezionare tenuto conto dell'anno di iscrizione della singola causa, dando priorità a quelle iscritte ante 2016;

che in relazione ai procedimenti che di cui si conferma la trattazione "protetta" (ossia con la presenza fisica delle parti) il giudice provvederà a far trasmettere dalla cancelleria l'avviso di conferma per la trattazione del procedimento necessario per consentire ai difensori ed eventualmente alle parti necessarie di accedere ai locali del Tribunale;

DISPONE

che, per tutto il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020, l'escussione dei testi e l'interrogatorio formale o libero delle parti siano fissati a decorrere dal **1° luglio 2020** come pure le udienze per il giuramento di CTU qualora non si ritenga possibile da parte del singolo giudice procedere, per questi ultimi, con la trattazione scritta mediante giuramento telematico;

che la trattazione scritta di cui all'articolo 83, comma 7, lett. h), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 avrà luogo osservando le seguenti modalità ed utilizzando la modulistica predisposta per il deposito telematico e, te, per ciascuna causa il Giudice adotta un decreto con il quale, premessa, ove necessaria in relazione al solo periodo 16 aprile - 11 maggio 2020, la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lett. a), decreto-legge n. 18/2020:

a) stabilisce che l'udienza già fissata o che viene fissata si svolgerà nelle forme della trattazione scritta o da remoto, lasciando ad ipotesi residuali la c.d. udienza protetta, e invita le parti al rispetto della leale collaborazione;

b) assegna alle parti termine - scadente precedentemente al giorno di udienza oppure successivo ove non sussistano margini congrui e ragionevoli per la comunicazione del provvedimento di cui al punto precedente a cura della cancelleria - per il deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni recante l'eventuale richiesta di termini ex articolo 190 c.p.c.;

c) assegna alle parti doppi termini - entrambi scadenti precedentemente al giorno di udienza oppure successivi, ove non sussistano margini congrui e ragionevoli per la comunicazione del provvedimento di cui al punto a) a cura della cancelleria - per il deposito telematico di sintetiche note scritte, redatte preferibilmente per punti, contenenti le sole istanze, conclusioni e memorie relative all'incombente processuale per cui era stata fissata l'udienza; a salvaguardia del principio del contraddittorio, il giudice assegna alle parti anche termine per repliche congruamente modulato rispetto alla data d'udienza.

d) invita le parti, solo se indispensabile all'assunzione del provvedimento richiesto, a depositare telematicamente, in allegato alla nota, gli atti e i documenti acquistati in forma cartacea al fascicolo processuale; per garantire il contraddittorio e nel rispetto della leale collaborazione fra le parti, il giudice invita queste ultime a scambiare fra loro gli atti e i documenti che intendono depositare dandone attestazione al momento del deposito;

e) ciascuna parte deposita la propria nota; in alternativa le parti possono accordarsi per il deposito di una nota congiunta;

f) limitatamente ai procedimenti per i quali non sia possibile concedere alle parti termini a ritroso rispetto alla data di celebrazione dell'udienza, dispone che i termini siano concessi in avanti con riserva delle statuizioni da adottare alla scadenza degli stessi;

g) dopo aver redatto verbale nel quale si dà atto delle note depositate, il giudice provvede con ordinanza - i cui termini di deposito decorrono dalla data di udienza o di scadenza dei termini di cui al capo precedente - 1) a trattenere la causa in decisione assegnando i termini dell'articolo 190 c.p.c. nelle cause in fase decisoria; 2) per le cause per le quali sia previsto il conferimento di incarico peritale il giudice - con il provvedimento che fissa l'udienza - indica il o i nominativi dei consulenti tecnici nominati, formula i quesiti

che intende sottoporre ai o al CTU ricordando alle parti la facoltà di operare eventuali osservazioni anche in relazione ai quesiti, ai consulenti nominati e di nominare dei propri consulenti di parte nelle memorie depositate nel termine che verrà assegnato; indica, ove ritenuto possibile, che il giuramento del CTU verrà sostituito dalla formulazione del giuramento da parte dello stesso in forma scritta da trasmettere a mezzo pec; stabilisce l'acconto da concedere al CTU, l'inizio delle operazioni peritali e provvede alla assegnazione dei termini endoprocedimentali per la trasmissione della bozza della consulenza alle parti, per la trasmissione al CTU delle osservazioni da parte dei CTP o dei procuratori delle parti costituite e per il deposito della consulenza definitiva, fissando la successiva udienza per il prosieguo del giudizio;

h) per le cause nelle quali è stata fissata udienza di discussione il giudice emette il provvedimento nei termini stabiliti dalle norme (articolo 281-*quinquies*, secondo comma, c.p.c.; articolo 281-*sexies* c.p.c.; articolo 429, primo e secondo comma, c.p.c.; articolo 437 c.p.c.), decorrenti dalla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle note come sopra indicato;

i) per i procedimenti cautelari instaurati in corso di causa il Giudice procede come indicato ai punti precedenti;

j) per i procedimenti cautelari instaurati *ante causam*, il giudice emette decreto con il quale, disposta la trattazione scritta o da remoto, assegna: 1) alla parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto e ulteriore termine per il deposito telematico del decreto notificato; 2) alla parte resistente termine per costituirsi e articolare le proprie difese; 3) alle parti termine, decorrente dalla data fissata per la costituzione del resistente, per il deposito telematico di sintetiche note, contenenti eventuali contestazioni dei fatti dedotti dalla controparte e produzione di documenti in prova contraria, nonché ulteriore termine per eventuali repliche; 4) dal giorno successivo alla scadenza di

quest'ultimo termine, il Giudice trattiene la causa in riserva ed emette il provvedimento nei termini di legge.

Resta confermato che il rinvio dei procedimenti che non rivestano carattere di urgenza relativamente al periodo 16 aprile - 11 maggio 2020 dovrà essere effettuato a udienze successive al 30 giugno 2020 valutando l'opportunità di utilizzare anche le udienze presenti tra il 15 ed il 26 di luglio 2020 e a decorrere dal 3 settembre 2020 in considerazione della ridotta quantità di procedimenti e in assenza, allo stato, di indicazioni da parte del Consiglio Superiore della Magistratura circa il cd. periodo cuscinetto.

Analogamente dovranno essere disposti i rinvii dei procedimenti fissati tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 che non rientrano nel numero di quelli che possono essere trattati cercando di contemperare la misura dei rinvii compatibilmente con i carichi dei ruoli individuali.

Si rammenta che nelle eventuali udienze che si svolgeranno tra il **12 maggio e il 30 giugno 2020** e che prevedano la presenza di parti o eventuali testi o informatori, occorre emettere decreto con in quale si provvederà ad indicare l'udienza contenente, se del caso, la dichiarazione di urgenza nella trattazione del procedimento e verranno indicate le modalità materiali di svolgimento della udienza stessa ed in particolare:

1) ciascun procedimento deve essere fissato ad un orario differenziato dagli altri con la previsione di un distacco temporale tra gli stessi idoneo a consentire il completamento degli incombeni da svolgere senza la contemporanea presenza delle parti di ciascun giudizio;

2) se devono essere espletate prove testimoniali, deve essere indicato un orario differenziato per la escussione di ciascuna teste, orario individuato sulla base del tempo prevedibile di durata della testimonianza anche sulla base delle caratteristiche dei capitoli ammessi avendo cura di indicare gli orari in modo tale da consentire ad ogni teste di uscire prima dell'arrivo del teste successivo. Tale disposizione non valgono per l'interrogatorio formale delle parti avendo gli stessi la

facoltà di assistere agli interrogatori degli altri. Nel provvedimento occorrerà comunque indicare l'orario specifico della escussione di ciascuno nel caso che non intendano avvalersi della facoltà di assistere all'interrogatorio dell'altra o delle altre parti;

3) è consentito l'ingresso nell'aula di udienza unicamente ai difensori effettivamente interessati al procedimento da trattare, le parti ed i testimoni e tutti devono essere dotati di mascherina ove possibile e devono essere collocati, all'interno dell'aula in posizione tale da garantire per ciascuno di essi un distacco di almeno un metro. Nell'aula dovrà essere assicurato un continuo ricambio d'aria anche a mezzo la apertura della finestra;

k) terminata l'udienza i difensori, ove non impegnati in altre udienze, e le parti dovranno uscire dal Tribunale immediatamente mentre i testimoni dovranno uscire dal Tribunale non appena conclusa la deposizione a meno che il giudice non disponga la loro permanenza per ulteriori esigenze - ad esempio confronti o richieste di precisazioni - adottando, in questo caso gli opportuni provvedimenti atti a garantire che ciascuno di essi attenda in posizione distaccata degli altri;

l) analoghe disposizioni dovranno essere adottate al fine di fare in modo che non si verificino assembramenti nei corridoi dinanzi alle aule, invitando gli avvocati e le parti eventualmente presenti ad attendere l'orario di trattazione del loro procedimento nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del possibile contagio.

Se ne dia comunicazione al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, al Sig. Direttore della Cancelleria.

Roma, 27 aprile 2020

il Presidente della Sezione

dott. Giuseppe Di Salvo

